

Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

Il sottoscritto prof. avv. Nicola Rascio, Commissario Giudiziale della Procedura in epigrafe, in uno al Coadiutore dottor Massimo Zeno,

PREMESSO CHE

- in data 09.12.2020 il C.G. ha depositato la Relazione ex art. 172 l.f. relativa alla versione del piano e della proposta di concordato del 07.05.2020;
- in data 13.12.2020 il C.G. ha depositato una Relazione integrativa, per dare conto sia della nuova versione del piano e della proposta di concordato presentata da Alma in data 07.12.2020, sia delle successive “Osservazioni alla relazione ex art. 172 L.F.”, depositate da Alma in data 12.12.2020;
- in data 28.12.2021 ha depositato un’ulteriore Relazione integrativa, per dare conto delle “Ulteriori osservazioni alla relazione ex art. 172 L.F.” depositate da Alma in data 15.12.2020;
- in data 27.01.2021, in vista dell’adunanza del 28.01.2021, ha depositato un’ulteriore Relazione per l’aggiornamento alla relazione ex art. 172. l.f.;
- in data 28.01.2021 innanzi al Giudice Delegato si è tenuta l’udienza per l’adunanza dei creditori;
- con provvedimento del 05.01.2021 il Tribunale così disponeva: *“Dispone che il Commissario Giudiziale relazioni sull’esito del voto dei creditori, la cui adunanza è fissata per il giorno 28 gennaio 2021”*;



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

- in data 17.02.2021 sono decorsi i termini di cui all'art. 178, co. 4, l.f.

ESPONE QUANTO SEGUE

1.1.- In via assolutamente preliminare e di principio si rammenta che l'art. 177, co. 1, l.f. prevede che il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, come nel caso di specie, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero delle classi.

1.2.- Prosegue la citata disposizione sancendo, al co. 2, che i creditori prelatizi dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto o in parte al diritto di prelazione. Di conseguenza il creditore privilegiato che non rinuncia alla prelazione non ha diritto al voto. Al riguardo, la giurisprudenza assume che *"... Alcune norme prevedono che la rinuncia al privilegio venga dichiarata nel corso dell'adunanza ai creditori, limitandosi l'art. 177 L.F. a disciplinare le conseguenze che il creditore privilegiato subisce a seguito della espressione di un voto, ovvero la perdita del rango privilegiato. Deve quindi ritenersi che il creditore privilegiato possa, rinunciando al privilegio, manifestare il voto favorevole alla proposta successivamente all'adunanza ma entro il termine consentito, non potendosi sostenere che l'adesione tardiva sia limitata ai soli creditori originariamente chirografari"* (sul punto, Cass. 13828/2000; Tribunale Roma, 17 Febbraio 2020).

1.3.- Sempre su di un piano generale, nel concordato preventivo il fideiussore del proponente non ha diritto di voto, atteso che l'art. 174, co. 4, l.f. consente soltanto il suo intervento nell'adunanza e che prima del pagamento egli non ha un credito di regresso nei confronti del debitore, potendo esercitare verso di lui



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

solo l'azione di rilievo, ex art. 1950 c.c., che mira ad ottenere un "facere" e non un "dare" (Cassazione civile, sez. I, 06 Settembre 2019, n. 22382).

Viceversa, laddove sia il proponente ad aver prestato garanzie per debiti altrui, la giurisprudenza ha stabilito che *“Ai fini dell'ammissione al voto in sede di adunanza di creditori nel concordato preventivo di un credito per fideiussione prestata da chi propone il concordato non è necessario che l'obbligazione del debitore principale sia scaduta al momento dell'ammissione alla procedura di concordato, essendo sufficiente che prima del decreto di ammissione sia stato instaurato il rapporto fideiussorio e sia venuto ad esistenza il debito dell'obbligato principale”* (cfr. Cass. civ. Sez. I, 26/09/1990, n. 9736, che spiega: *“In tema di concordato preventivo, hanno diritto di partecipare all'adunanza di cui all'art. 174 l. fall. (ai fini di cui agli art. da 174 a 178, stessa l.) tutti i creditori chirografari, le cui situazioni giuridiche trovino titolo e causa anteriori alla data del decreto di ammissione del debitore alla procedura, tenendo conto che è sufficiente la esistenza del credito, senza che sia necessaria la esigibilità dello stesso; l'obbligatorietà del concordato per i creditori, stabilita dall'art. 184, 1° comma, l. fall., è infatti indipendente dalla sussistenza di termini o di condizioni, e partecipano alla procedura - per effetto del richiamo dell'art. 169 l. fall. al precedente art. 55 - pure i crediti condizionali e quelli gravati da patto di preventiva escussione di un obbligato principale”*).

1.4.- Ancora, si rammenta che (ex art. 177, co. 4, l.f.) sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

I soci della società debitrice sono:

Socio	N. azioni	Valore	%	Tipo diritto
ALTEA S.R.L. 01421930932	1.036	565.091,20		proprietà'
T.M.F. - TECNO MECCANICA FRIULANA - SOCIETA' COOPERATIVA **IN LIQUIDAZIONE** 01525030308	64	34.908,80		proprietà'

Al contempo la debitrice detiene (o comunque deteneva, alla data di presentazione del ricorso in bianco) partecipazioni nelle seguenti società:

6 Partecipazioni in altre società						
Società partecipate						
Denominazione C. Fiscale	Dt inizio	Quota	Valore nominale	% possesso	Tipo diritto	
PALLACANESTRO TRIESTE 2004 SRL 01072900325	15/03/2018	-	30.961,65	26,92 %	proprietà'	
TRIESTE BASKET S.R.L. 01281160323	16/02/2018	-	1.000,00	0,82 %	proprietà'	
LCT IGEA LOGISTICS AND JOB S.R.L. 01312990524	08/08/2018	-	600.000,00	100 %	proprietà'	
CINIGIANO AGRI POWER PLUS SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. 01488860535	02/05/2018	-	96.960,00	80,8 %	proprietà'	
CENTRO PER L'AUTOTRASPORTO - CESENA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 01762940409	14/06/2018	50	100,00	0,03 %	proprietà'	
ADRIATIC FOOD DELIVERY S.R.L. 02795860309	05/12/2014	-	1.550.000,00	100 %	proprietà'	
HIBRIPOST S.C.A R.L. 03831210277	29/09/2016	-	100,00	0,63 %	proprietà'	
ATHENA S.R.L. 04126390279	22/03/2018	-	100.000,00	100 %	proprietà'	
EVO RECAPITI S.R.L. 04326750272	02/02/2018	-	400.000,00	100 %	proprietà'	
OLISISTEM START S.R.L. 04773950961	05/11/2018	-	1.120.000,00	100 %	proprietà'	
IDEA LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO SOCIETA' PER AZIONI 05779411007	09/08/2018	1.499.910	1.499.910,00	100 %	proprietà'	
VENTUNOGENNAIO S.R.L. 08217131211	13/11/2015	-	1.170.000,00	90 %	proprietà'	
JOB S.R.L. 08735720966	09/03/2018	-	600.000,00	100 %	proprietà'	
B.L.C. (BEST LOGISTIC COMPANY) SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 12612771001	25/03/2014	-	1.250,00	0,92 %	proprietà'	
PLAS S.R.L. 14559441002	09/08/2018	-	10.000,00	100 %	proprietà'	



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

Nell'elenco dei creditori in chirografo predisposto da Alma ai fini del concordato **[DOC. 01]**, compaiono le seguenti società, partecipate in misura sicuramente o potenzialmente rilevante ai sensi dell'art. 2359 c.c., in via diretta o (come risulta dal prospetto del "Gruppo Alma" **[DOC. 02]**) mediata :

Società partecipata	% partecip.	Credito in chirografo
PALLACANESTRO TRIESTE 2004 SRL 01072900325	26,92%	€ 88.905,00
LCT IGEA LOGISTICS AND JOB SRL 01312990524	100%	€ 363.305,00
ADRIATIC FOOD DELIVERY SRL 02795860309	100%	€ 4.525,00
ATHENA SRL 04126390279	100%	€ 53.960,00 € 10.000,00
EVO RECAPITI SRL 04326750272	100%	€ 209.794,00
IDEA LAVORO SPA 05779411007	100%	€ 42.250,00 € 400.000,00
VENTUNO GENNAIO SRL 08217131211	90%	€ 54.271,00
JOB SRL 08735720966	100%	€ 38.373,00
ARTICOLO 1 SRL 10727980152	100% (tramite Idea Lavoro)	€ 100.000,00
IDEA LAVORO FORMAZIONE SRL 13219081000	100% (tramite Idea Lavoro)	€ 486.242,00
HIBRIPOST SCARL 03831210277	100% (anche tramite Athena ed Evo Recapiti)	€ 284,00
STECA ITALIA SRL 08979780965	100% (tramite Job)	€ 62.935,00
ITA-JOB SRL INNOVATIVE TEAM AGENCY 01270490525	100% (tramite LCT Igea)	€ 14.557,00
TOTALE	***	€ 1.929.401,00
TOTALE ESCUSA PALLACANESTRO TRIESTE	***	€ 1.840.496,00



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

Si tratta dunque di importi (ed eventualmente di voti) di cui non dovrebbe tenersi conto ai fini del computo della maggioranza necessaria all'approvazione del concordato. Potrebbe tuttavia farsi eccezione per la Pallacanestro Trieste, in quanto dalla visura aggiornata **[DOC. 03]** risulta che in data 12.12.2019 è stato necessario procedere alla (nuova) ricostituzione del capitale sociale, cui evidentemente Alma non ha partecipato, sicchè la sua quota di partecipazione risulta oggi azzerata.

1.5.- Tra i creditori chirografari originari (classe 2) è poi incluso il credito per € 4.580.000,00 della Almatax s.r.l. (08477051216), che ha espresso voto favorevole: si tratta di uno dei crediti (e dei voti) di maggiore rilevanza ai fini dell'approvazione del concordato.

Attualmente Almatax non è partecipata da Alma. Tuttavia vanno segnalate le seguenti circostanze (per quelle relative alla circolazione delle partecipazioni in Almatax si rinvia alle visure allegate **[DOC. 04]**).

A pagina 100 del piano concordatario (versione del 07.05.20) si rinviene la posta "Debiti /Almatax S.r.l. per acquisto quote" per un valore di euro 4.580.000. La passività, assume la debitrice, si riferisce alle somme dovute alla Almatax a seguito dell'acquisto, da parte di ALMA, delle quote di partecipazione al capitale sociale della Olisistem Start S.r.l.

La Società ha in effetti iscritto nella situazione contabile al 24.04.2019 il valore di carico della partecipazione nel capitale sociale della Olisistem start S.r.l. per un importo pari ad euro 4.580.000, integralmente svalutato nella situazione contabile al 24.04.2019, a fronte di una quota di partecipazione pari al 100%.



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

Nel corso del 2018 la Società, a fronte di un atto di cessione stipulato in data 30 luglio 2018 con AlmaTax S.p.A., titolare del 100% delle quote del capitale sociale di LCT Igea Logistics and Job S.r.l., ha rilevato in contabilità il valore della suddetta partecipazione per euro 4.580.000.

A pagina 57 del piano concordatario (stesura del 07.05.20) si legge tuttavia che nei confronti della Almatax S.r.l. la società Alma è creditrice per euro 2.899.000. Tale credito è stato integralmente svalutato in ragione dell'impossibilità di recupero di tale attivo considerato lo stato di crisi economico-finanziaria in cui versa la Almatax S.r.l. (in effetti la debitrice in data 24.04.2019 ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, co., 6, l.f., cui però non ha fatto seguito il deposito del piano nel termine accordato dal Tribunale.)

Dunque per il credito/debito della Almatax non risulta invocata la compensazione di cui al combinato disposto degli artt. 169 e 56 l.f.

Il piano concordatario individua perciò quale valore di estinzione della posta in esame l'importo di euro 4.580.000 da soddisfarsi integralmente in via chirografaria in classe 2. E non già il minore importo dato dalla differenza fra i rispettivi controcrediti.

La società Almatax S.r.l. è oggi partecipata integralmente dalla società Olisistem ITQCONSULTING S.p.A. in liquidazione:



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

Capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui e' stato depositato l'elenco soci:

1.000.000,00 EURO

Quota di nominali: 1.000.000,00 EURO

di cui versati: 1.000.000,00

OLISISTEM - ITQCONSULTING S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Codice fiscale: 09826481005

Denominazione del soggetto alla data della denuncia: OLISISTEM -
ITQCONSULTING S.P.A.

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

NAPOLI (NA) VIA GIOVANNI PORZIO SNC cap 80143

presso ISOLA A3

La società Olisistem ITQCONSULTING S.p.A. in liquidazione diviene socia della Almatax S.r.l. con atto del 11.09.2018, iscritto al registro delle imprese in data 13.09.18 (protocollo NA 2018/133977).

La Almatax S.r.l. precedentemente, e dunque nell'anno anteriore alla presentazione della domanda di ammissione alla procedura ex art. 161 co 6 l. f., era invece partecipata integralmente dalla debitrice ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro.

Tanto si rappresenta, per doverosa informazione al Tribunale.

1.6.- Ancora preliminarmente, va rammentato che la proposta di Alma contempla[va] tre classi di creditori votanti, ossia la classe 1, che raccoglie i crediti erariali degradati; la classe 2, comprensiva dei crediti chirografari ab origine; e la classe 3, destinata ai crediti previdenziali degradati



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

Tuttavia, adeguandosi alle sollecitazioni del Tribunale, all'udienza del 13.05.2020 ALMA ha manifestato disponibilità ad accorpate in un'unica classe il degrado erariale e quello previdenziale. Ed il Tribunale, presone atto, ha disposto (riferendosi anche alle procedure concordatarie di altre società del medesimo Gruppo ALMA) *“che i commissari giudiziari, in sede di eventuale rendicontazione sulle operazioni di voto, eseguano comunque autonomi conteggi con riferimento alle due opzioni di classamento emerse nel corso della presente discussione, segnalando se del caso al Tribunale in quella sede una rivalutazione della problematica da intendersi allo stato risolta nel senso dell'accorpamento delle classi così come già preveduto per le procedure attivate in precedenza dal medesimo gruppo”*.

Peraltro, può fin d'ora segnalarsi (per le conseguenze che si esporranno più avanti) la recente pronuncia resa dalla S.C., con cui si è stabilito che *“In tema di concordato preventivo la proposta è approvata solo se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, in caso di suddivisione in classi, anche della maggioranza di queste, sicché, ove il concordato abbia previsto due sole classi di creditori, la proposta deve comunque ritenersi respinta se non sia stata raggiunta la maggioranza che, in questo caso, coincide con l'unanimità delle classi”* (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 04/02/2020, n. 2424).

2.1.- Venendo alle operazioni di voto, prima dell'adunanza del 28.01.2021 sono pervenuti i seguenti voti:

<i>voti ante adunanza</i>				
Chirografario Classe 2				
<u>Creditore</u>	<u>Importo chirografario Alma</u>	<u>Importo chirografario dichiarazione di credito</u>	<u>Voto</u>	<u>Categoria</u>
ALMATAX SRL	€ 4.580.000,00	€ 4.580.000,00	favorevole	chir



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

FORM RETAIL SRL	€ 245.074,00	€ 245.073,60	favorevole	chir
COMUNE DI BERGAMO	€ 150,90	€ 118,88	favorevole	chir
GALLETI SPA	€ 15.718,00	€ 20.793,66	favorevole	chir
IL MIO UFFICIO DI PANIZZA G.	€ 4.036,00	€ 4.035,82	favorevole	chir
MOVILIFT SRL	€ 9.520,00	€ 9.520,47	favorevole	chir
WORKS SCARL	€ 667,00	€ 728,50	favorevole	chir
ZUCCHETTI SPA	€ -	€ 2.929,29	favorevole	chir
Totale	€ 4.855.165,90	€ 4.863.200,22		
FAAMES SRL	€ 108.023,00	€ 108.892,18	contrario	chir
INPS	€ 5.663.941,04	€ 5.138.689,82	contrario	chir
TRACTOR SERVICE SRL	€ 3.869,00	€ 3.964,51	contrario	chir
Totale	€ 5.775.833,04	€ 5.251.546,51		
<i>Privilegiati art. 2751 bis co 1 n. 1 c. c.</i>				
Alemanno Antonio	€ 3.333,00	€ 3.549,78	favorevole	priv
Annunziata Anna	€ 2.756,00	€ 2.244,93	favorevole	priv
Aquilonia Francesco	€ 2.154,00	€ 2.154,00	favorevole	priv
Calafiore Eduardo	€ 3.231,00	€ 1.965,12	favorevole	priv
Capuano Claudio	€ 3.508,00	€ 2.820,81	favorevole	priv
Carioti Patrizio	€ 2.530,00	€ 1.794,89	favorevole	priv
Consolazio Mariano	€ 3.548,00	€ 3.548,00	favorevole	priv
Davì Ignazio	€ 6.088,00	€ 6.088,00	favorevole	priv
De Risi Cesira Novella	€ 2.960,00	€ 2.296,16	favorevole	priv
De Rosa Antonietta	€ 6.346,00	€ 4.164,04	favorevole	priv
De Rosa Luisa	€ 2.415,00	€ 1.704,78	favorevole	priv
Esposito Mario	€ 2.665,00	€ 2.098,23	favorevole	priv
Fantauzzi Giovanni	€ 4.437,00	€ 5.272,62	favorevole	priv
Fioletti Chiara	€ 2.734,00	€ 2.167,03	favorevole	priv
FUSCO GABRIELE	€ 656,00	€ 387,88	favorevole	priv
LAZAR MARIA MARINELA	€ 3.600,00	€ 3.600,00	favorevole	priv
Liguori Franca	€ 3.276,00	€ 2.782,20	favorevole	priv
NIANE SERIGNE MBACKE	€ 1.134,00	€ 909,00	favorevole	priv
Noemi Maria Chiodo	€ 2.529,00	€ 2.529,00	favorevole	priv
Palermo Clementina	€ 2.746,00	€ 1.682,66	favorevole	priv
Reggina Antonio	€ 3.689,00	€ 3.145,28	favorevole	priv
Sabbatino Nadia	€ 1.813,00	€ 1.186,43	favorevole	priv
Sibilio Nunzia	€ 3.328,00	€ 2.727,40	favorevole	priv
Tocco Assunta	€ 3.571,00	€ 3.124,34	favorevole	priv
Tocco Giuseppe	€ 2.868,00	€ 2.201,19	favorevole	priv
Valentino Pasquale	€ 4.410,00	€ 3.125,35	favorevole	priv



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

Vinci Loredana	€ 3.510,00	€ 4.860,27	favorevole	priv
Totale	€ 85.835,00	€ 74.129,39		

Da cui deriva il seguente riepilogo:

<i>RIEPILOGO voti ante adunanza</i>		
<i>Chirografario Classe 2</i>		
<u><i>Creditore</i></u>	<u><i>Importo chirografario Alma</i></u>	<u><i>Importo chirografario dichiarazione di credito</i></u>
Totale voti chirografari favorevoli	€ 4.855.165,90	€ 4.863.200,22
Totale voti chirografari contrari	€ 5.775.833,04	€ 5.251.546,51
Totale voti privilegiati favorevoli	€ 85.835,00	€ 74.129,39
Totale	€ 10.716.833,94	€ 10.188.876,12

<i>voti ante adunanza</i>				
<i>Chirografario Classe 3</i>				
<u><i>Creditore</i></u>	<u><i>Importo chirografario Alma</i></u>	<u><i>Importo chirografario dichiarazione di credito</i></u>	<u><i>Voto</i></u>	<u><i>Categoria</i></u>
INPS - al netto di privilegio	€ 11.625.426,00	€ 7.292.198,28	contrario	degradati chirografo
Totale	€ 11.625.426,00	€ 7.292.198,28		

<i>RIEPILOGO voti ante adunanza</i>		
<i>Chirografario Classe 3</i>		
<u><i>Creditore</i></u>	<u><i>Importo chirografario Alma</i></u>	<u><i>Importo chirografario dichiarazione di credito</i></u>
Totale voti chirografari degradati contrari	€ 11.625.428,65	€ 7.292.198,28
Totale	€ 11.625.428,65	€ 7.292.198,28



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

2.2.- In data 28.01.2021, innanzi al Giudice Delegato, si è tenuta l'adunanza dei creditori alla presenza del Commissario Giudiziale avv. Nicola Rascio, unitamente al coadiutore dott. Massimo Zeno. Erano presenti, inoltre, per la società ricorrente l'avv. Santaroni, il dott. D'Ovidio, l.r.p.t. di Alma s.p.a., e l'avv. Mastrangelo. Ancora, erano presenti i seguenti creditori che non hanno espresso il proprio voto e precisamente, l'avv. Masciullo per la società Adriatica Centrale Operativa (che successivamente all'adunanza dei creditori ha espresso il proprio voto favorevole) e per Digitail s.r.l.; e l'avv. Giovanna Allocca per delega dell'avv. Germano Margiotta per Italian Pallet Network.

L'Avv. Santaroni ha chiesto, nell'occasione, di non tenere conto del voto sfavorevole dell'INPS, *“in quanto espresso prima dell'adunanza dei creditori e prima anche del deposito dell'ultima relazione di aggiornamento del commissario che alla p. 3 discorre propriamente di questioni che riguardano l'Inps e che potrebbe influenzare il suo voto”*.

2.3.- Con pec del 29.01.2021 veniva dunque trasmessa a tutti i creditori la seguente missiva:

«in allegato il verbale dell'adunanza dei creditori tenutasi il 28.01.2021, all'esito della quale il G.D. ha assegnato ai creditori “il termine di legge per potere esprimere il proprio voto”. Pertanto, ai sensi dell'art. 178, 4° co., l.f., i creditori possono far pervenire il voto fino al 17 febbraio 2021, “per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica” all'indirizzo cp8.2019napoli@pecconcordati.it. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 177, 2° co., l.f. i creditori privilegiati, per i quali è previsto il pagamento integrale, possono votare solo se e nella misura in cui rinunciano alla prelazione. Si evidenzia, l'opportunità, per i creditori che abbiano



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

manifestato il proprio voto prima dell'adunanza, di rinnovarlo entro la scadenza indicata».

2.4.- Entro il termine di cui all'art. 178, co. 4, l.f. sono pervenuti i seguenti voti:

<i>voti post adunanza</i>				
<i>Chirografario Classe 2 - favorevole</i>				
<u>Creditore</u>	<u>Importo chirografario Alma</u>	<u>Importo chirografario dichiarazione di credito</u>	<u>Voto</u>	<u>Categoria</u>
ALMATAX SRL	€ 4.580.000,00	€ 4.580.000,00	favorevole	chir
CERVED GROUP SPA	€ 5.612,00	€ 4.898,30	favorevole	chir
CMV CED	€ 75.920,00	€ 126.272,20	favorevole	chir
DITECH SPA	€ 44.608,00	€ 47.329,32	favorevole	chir
FORM RETAIL SRL	€ 245.074,00	€ 245.073,60	favorevole	chir
KION RENTAL SERVICES	€ 320.358,00	€ 338.792,13	favorevole	chir
LAVORO S.C.S.	€ 706,00	€ 756,00	favorevole	chir
MACRO SISTEMI DI CROCCO CARLO	€ 1.557,00	€ 1.900,00	favorevole	chir
CASSA EDILE ROMA	€ -	€ 9.354,48	favorevole	chir
BANCA IFIS SPA	€ 306.949,00	€ 284.277,60	favorevole	chir
Agenzia delle Entrate Lazio	€ 1.432.974,00	€ 531.179,95	favorevole	chir
AdE Riscossione Roma		€ -	favorevole	chir
AdE Riscossione Napoli		€ -	favorevole	chir
AdE Riscossione Napoli		€ 919,12	astenuto	chir
AdE Riscossione Frosinone		€ -	favorevole	chir
Pramac Racing Ltd		€ 1.800.000,00	€ 1.910.643,43	favorevole
GRANDI SALUMIFICI ITALIANI	€ 3.480,00	€ -	favorevole	chir
CENTRALE ADRIATICA	€ 86.782,00	€ 351.205,62	favorevole	chir - la differenza richiesta dal creditore è post concordato
Comm.Interlogistica S.r.l.	€ 26.385,00	€ 27.025,04	favorevole	chir
Toyota Material Handling Italia S.r.l.	€ 757.156,00	€ 791.850,12	favorevole	chir



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

TRAINING CONSULTING SRL	€ 39.484,00	€ 39.484,08	favorevole	chir
Totale	€ 9.727.045,00	€ 9.290.041,87	favorevole	

<i>Chirografario potenziale (contenzioso in corso /fideiussioni)</i>				
COMBY SERVICE	€ -	€ 4.500.000,00	favorevole	chir - potenziale
Amm. Giud. SAVINI e RUGGIA	€ -	€ 12.000.000,00	favorevole	chir - potenziale
GRANDI SALUMIFICI ITALIANI	€ -	€ 1.165.414,22	favorevole	chir - potenziale
BANCA IFIS SPA	€ -	€ 511.257,81	favorevole	ch. potenziale per fideiuss. LCT Igea
Totale	€ -	€ 18.176.672,03	favorevole	

<i>Chirografario potenziale (contenzioso in corso /fideiussioni)</i>				
BPM	€ -	€ 980.000,00	contrario	chir - potenziale
Totale	€ -	€ 980.000,00	-	

<i>Chirografario società controllata da Alma</i>				
LCT IGEA LOG. AND JOB SRL	€ 363.305,00	€ -	favorevole	chir
Totale	€ 363.305,00	€ -	favorevole	

<i>Privilegiati art. 2751 bis co 1 n. 1 c. c.</i>				
BARRACO MARIA	€ 2.967,00	€ 5.898,08	favorevole	priv
FUNDARO' FRANCESCA	€ 2.186,00	€ 4.371,00	favorevole	priv
SERRA SONIA	€ 1.207,00	€ 2.206,83	favorevole	priv
MARCECA MARIA SANTA	€ 1.899,00	€ 3.405,98	favorevole	priv
LIVIGNI MATTEO	€ 838,00	€ 1.064,25	favorevole	priv
DI GIUSEPPE ROBERTO CLAUDIO	€ 1.121,00	€ 3.078,43	favorevole	priv
DITTA PIERGIORGIO	€ 168,00	€ 199,87	favorevole	priv
VIENNA SALVATORE	€ 1.213,00	€ 3.223,93	favorevole	priv
BARRESI MAURIZIO	€ 1.612,00	€ 3.033,48	favorevole	priv
CANNATELLA MARCO	€ 2.038,00	€ 3.444,37	favorevole	priv



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

Aquilonia Francesco	€ 2.154,00	€ 2.154,00	favorevole	priv
MAGGI Giacomo - eredi	€ 460,00	€ 12.740,08	favorevole	priv
Fantauzzi Giovanni	€ 4.437,00	€ 5.272,62	favorevole	priv
Michele Susino	€ 309,00	€ -	favorevole	priv
ABISSO CRISTIANA	€ 2.151,00	€ 4.491,76	favorevole	priv
FELSA CISL - NAZIONALE	€ 102,00	-	favorevole	priv
FELSA CISL Puglia	€ 2,00	-	favorevole	priv
FELSA CISL FVG	€ 54,00	-	favorevole	priv
FELSA CISL LAZIO	€ 105,00	-	favorevole	priv
Totale	€ 25.023,00	€ 54.584,68	favorevole	

<i>Chirografario Classe 2 - contrari</i>				
BANCO BPM	€ 225.067,00	€ 225.066,84	contrario	chir
INTESA SAN PAOLO SPA	€ 834.165,00	€ 834.621,34	contrario	chir
SODEXO MSI	€ 4.639,00	€ 4.666,96	contrario	chir
TRACTOR SERVICE SRL	€ 3.869,00	€ 3.964,51	contrario	chir
MAGRIS SPA	€ 414,00	€ 414,31	contrario	chir
RAVENNA ENTRATE SPA	€ -	€ 3.275,68	contrario	chir
Company Consulting S.r.l.	€ 41.662,00	€ 41.788,00	contrario	chir
GALLETI SPA	€ 15.718,00	€ 20.793,66	contrario	chir
Totale	€ 1.125.534,00	€ 1.134.591,30	contrario	

<i>Privilegiati art. 2751 bis co 1 n. 1 c. c.</i>				
Mancuso Francesca	€ 2.326,00	€ 1.984,57	contrario	priv
Totale	€ 2.326,00	€ 1.984,57	contrario	

<i>RIEPILOGO voti post adunanza</i>		
<i>Chirografario Classe 2</i>		
<u>Creditore</u>	<u>Importo chirografario Alma</u>	<u>Importo chirografario dichiarazione di credito</u>
Totale voti chirografari favorevoli	€ 9.727.045,00	€ 9.290.041,87
Totale voti chirografari contrari	€ 1.125.534,00	€ 1.134.591,30
Totale voti privilegiati favorevoli	€ 25.023,00	€ 54.584,68



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

Totale voti privilegiati contrari	€ 2.326,00	€ 1.984,57
Totale voti chirografari potenziali favorevoli	€ -	€ 18.176.672,03
Totale voti chirografari potenziali contrari		€ 980.000,00
Totale voti chirografari controllate favorevoli	€ 363.305,00	€ -
Totale	€ 11.243.233,00	€ 29.637.874,45

2.5.- Dunque solo i seguenti creditori, tra quelli che lo avevano già espresso prima dell'apertura delle operazioni di voto (in occasione dell'adunanza dei creditori 28.01.2021), hanno nuovamente manifestato il proprio voto (non viene riportato il voto favorevole espresso da Galletti S.P.A. ante adunanza avendo, successivamente - post adunanza - espresso voto contrario, come da precedente prospetto):

<i>voti ante adunanza</i>				
<i>Chirografario Classe 2</i>				
<u>Creditore</u>	<u>Importo chirografario Alma</u>	<u>Importo chirografario dichiarazione di credito</u>	<u>Voto</u>	<u>Categoria</u>
ALMATAX SRL	€ 4.580.000,00	€ 4.580.000,00	favorevole	chir
FORM RETAIL SRL	€ 245.074,00	€ 245.073,60	favorevole	chir
Totale	€ 4.825.074,00	€ 4.825.073,60		
TRACTOR SERVICE SRL	€ 3.869,00	€ 3.964,51	contrario	chir
Totale	€ 3.869,00	€ 3.964,51		
<i>Privilegiati art. 2751 bis co 1 n. 1 c. c.</i>				
Aquilonia Francesco	€ 2.154,00	€ 2.154,00	favorevole	priv
Fantauzzi Giovanni	€ 4.437,00	€ 5.272,62	favorevole	priv
Totale	€ 6.591,00	€ 7.426,62		

Pertanto, per gli altri voti espressi prima dell'adunanza e non rinnovati, si pone la questione della loro validità.

In particolare la questione è rilevante per i voti favorevoli espressi (e non rinnovati) dai seguenti creditori chirografari:



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

<i>voti ante adunanza</i>				
<i>Chirografario Classe 2</i>				
<u>Creditore</u>	<u>Importo chirografario Alma</u>	<u>Importo chirografario dichiarazione di credito</u>	<u>Voto</u>	<u>Categoria</u>
COMUNE DI BERGAMO	€ 150,90	€ 118,88	favorevole	chir
IL MIO UFFICIO DI PANIZZA G.	€ 4.036,00	€ 4.035,82	favorevole	chir
MOVILIFT SRL	€ 9.520,00	€ 9.520,47	favorevole	chir
WORKS SCARL	€ 667,00	€ 728,50	favorevole	chir
ZUCCHETTI SPA	€ -	€ 2.929,29	favorevole	chir
Totale	€ 14.373,90	€ 17.332,96		

2.6.- La debitrice, con pec (che si allega, in uno ai documenti con essa trasmessi **[DOC. 05]**) inviata al C.G. alle ore 16:08 del 17.02.21 (giorno di scadenza delle operazioni di voto), riferiva quanto segue:

Gentilissimo Commissario,

con la presente desideriamo segnalare che, con riferimento alla Classe 2 dei creditori chirografari, nell'elenco di coloro ammessi ad esprimere il proprio voto sulla proposta di concordato preventivo presentata al Tribunale di Napoli dalla scrivente Alma S.p.A. compaiono talune società il cui credito, pur riveniente da fatture contabilizzate per mero obbligo normativo - è soltanto apparente in quanto derivante da operazioni illecite.

Ci si riferisce, in particolare, ai seguenti soggetti:

- *Evolution Services s.r.l. – fornitore (credito € 196.885,59)*
- *Ge. Ter s.r.l. – fornitore (credito € 17.454,57)*
- *Servizi Integrati s.r.l. – fornitore (credito € 999,99)*
- *I.P.M. s.r.l. – Altri debiti (credito € 337.165,02)*

Dette società infatti - nell'ambito degli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate e delle indagini di P.G. che negli anni passati hanno riguardato la Società e taluni suoi esponenti in relazione ad alcune operazioni considerate indebite - sono risultate essere delle mere "cartiere", finalizzate alla creazione di crediti IVA inesistenti.

Si allegano, a tal proposito:

- *copia del Processo Verbale di Costatazione redatto in data 4 settembre 2019 dall'Agenzia delle Entrate – Divisione contribuenti – Settore Contrasto Illeciti – Area territoriale Sud in cui a pag. 4 vengono citate le società Evolution Services s.r.l. e Servizi Integrati s.r.l. e a pag. 8 la società Ge.Ter s.r.l.*
- *estratto dalla Richiesta di misure cautelari e reali avanzata dalla Procura di Napoli nei confronti degli indagati di cui sopra, in cui a pag. 7 viene citata la società IPM s.r.l. (insieme ad altre, tra cui anche STUDIO SMB e FINCOM).*



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

Si segnala, inoltre, che nel medesimo elenco dei creditori ammessi al voto compare anche la Società Moveng S.p.A. (del Gruppo BCube), i cui crediti tuttavia - almeno per talune delle fatture emesse successivamente alla data di apertura del concordato ma che comunque figurano tra i debiti concordatari in quanto incluse nelle fatture da ricevere - sono oggetto di contestazione (si allega copia della comunicazione inviata a mezzo PEC in data 17.10.2019).

In considerazione di quanto esposto, si chiede dunque di voler escludere le società sopra richiamate dal novero dei creditori ammessi al voto in quanto ritenute estranee alla formazione del quorum.

Al riguardo, si segnala la giurisprudenza di merito secondo cui "*Successivamente alla chiusura della adunanza dei creditori, è precluso al debitore proponente contestare l'ammontare dei crediti che egli stesso ha indicato nell'elenco allegato alla domanda di concordato ed in ordine ai quali non ha poi dedotto circostanze sopravvenute*" (Tribunale Catania, 22 Aprile 2016).

L'orientamento pare condivisibile, se non altro per evidenti ragioni di tutela del contraddittorio.

2.7.- Risulta infine pervenuto tardivamente (con pec del 19.02.2021, ore 17:12) il voto favorevole di Car Blind Gargano s.r.l., per € 14.335,89.

3.- In merito alla formazione delle classi, si evidenzia che la questione dell'unificazione o meno della classe 1 (degrado erariale) e della classe 3 (degrado previdenziale) risulta di fatto sterilizzata.

Infatti, se per un verso risulta espresso voto favorevole per il degrado erariale, per altro verso risulta espresso voto contrario ante adunanza (o post adunanza non risulta espresso alcun voto, con i medesimi effetti) per il degrado previdenziale.

Per la precisione l'AdE Riscossione di Napoli e quella di Roma hanno espresso voto favorevole "*limitatamente agli oneri di riscossione (di cui all'articolo 17 del decreto*



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

legislativo 13 aprile 1999, n. 112) inerenti esclusivamente il debito di natura erariale iscritto a ruolo dall'Agenzia delle entrate ...". Mentre l'AdE, Direzione Regionale del Lazio, ha espresso "il proprio voto FAVOREVOLE alla proposta di concordato preventivo della Alma S.p.A – Agenzia per il Lavoro srl. Il voto in questione deve intendersi limitato alla sola parte del credito in chirografo e/o equiparata al chirografo ai sensi dell'art. 177, comma 3, L.F., non essendo ammessa la possibilità di voto in relazione al credito erariale privilegiato se non previa rinuncia al privilegio".

Ai sensi dell'art. 182 ter, co. 3 e 4, l.f., relativamente al **credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio**, previo parere conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto comma.

Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Come innanzi riportato la Direzione Regionale Lazio ha espresso il proprio voto nei termini indicati. La Direzione Regionale Campania, non ha espresso il proprio voto.

L'AdE - Riscossione, Uffici di Roma e Napoli, hanno espresso il loro parere favorevole **limitatamente agli oneri di riscossione** di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Ne viene il seguente riepilogo:



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli
Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE
Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO
Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

Favorevoli	Contrari	Astenuti	Totale
608.957.912,97 €	- €	69.668.253,92 €	678.626.166,89 €
89,734%	0,000%	10,266%	
Classe 1			

Favorevoli	Contrari	Astenuti	Totale
- €	7.292.198,28 €	512.573,35 €	7.804.771,63 €
0,000%	93,433%	6,567%	
Classe 3			

Dunque, vi sarebbero una classe favorevole ed una contraria.

Mentre, attesa la maggiore consistenza del voto favorevole di cui alla classe 1, in caso di accorpamento in unica classe il voto dovrebbe intendersi complessivamente favorevole, come segue:

Favorevoli	Contrari	Astenuti	Totale
608.957.912,97 €	7.292.198,28 €	70.180.827,27 €	686.430.938,52 €
88,714%	1,062%	10,224%	
Classe 1			

Ma allora in entrambi i casi sarebbe decisivo il voto della classe 2 (quella del chirografo originario), almeno alla luce del già ricordato principio per il quale *“In tema di concordato preventivo la proposta è approvata solo se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, in caso di suddivisione in classi, anche della maggioranza di queste, sicché, ove il concordato abbia previsto due sole classi di creditori, la proposta deve comunque ritenersi respinta se non sia stata raggiunta la maggioranza che, in questo caso, coincide con l’unanimità delle classi”* (Cass. Civ. Sez. VI – 1 Ord., 04/02/2020, n. 2424).



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

4.1.- Procedendo con ordine, a voler considerare tutti e soltanto i creditori della classe 2 come indicati da Alma nell'elenco dei creditori (pag. 108 piano del 07.12.2020 - al netto dei fondi) a corredo della proposta di concordato, il loro ammontare sarebbe pari a € 22.865.237, sicché la soglia (da superare) del 50% sarebbe pari a € 11.432.619.

Viceversa, sulla scorta delle considerazioni svolte dal C.G. e dal Coadiutore nella Relazione ex art. 172 l.f. e nelle sue successive integrazioni (pag. 85 relazione C.G. del 13.12.2020 - al netto dei fondi e dei debiti potenziali), l'entità dei crediti in classe 2 sarebbe pari a € 21.400.036, sicché la soglia (da superare) del 50% sarebbe pari a € 10.700.018.

Tutti (e soltanto) i voti, nessuno escluso (dunque compresi anche quelli delle partecipate e quelli espressi solo prima dell'apertura dell'adunanza dei creditori), riconducibili alla classe 2 e pervenuti tempestivamente ammontano ad € 10.090.350, importo che rappresenta una percentuale, rispettivamente, del 44,13% circa ovvero del 47,15% circa, a seconda che si assuma come base di calcolo l'importo totale come indicato da Alma o come ricostruito dal C.G.

4.2.- Se non si considerassero validi i voti favorevoli espressi prima dell'adunanza e non rinnovati successivamente, il totale e le percentuali, naturalmente, si ridurrebbero, sia pure di una misura assai modesta.

Più precisamente i voti favorevoli sarebbero pari a € 10.075.976,10, corrispondenti ad una percentuale del 44,06% circa ovvero del 47,08% circa.

4.3.- Va piuttosto considerata l'incidenza della previsione dell'art. 174, co. 4, l.f., con riferimento ai crediti delle società direttamente ovvero indirettamente controllate.



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

Dal totale dei voti favorevoli espressi va dunque detratto quello di LCT IGEA LOG. AND JOB SRL per € 363.305,00: l'importo complessivo si riduce ad € 9.727.045,00.

Al contempo, va valutato se coerentemente ridurre (ai fini del calcolo delle percentuali) l'entità del debito di cui alla classe 2 in misura corrispondente al totale dei crediti delle controllate (perché non votanti), che al § 1.5. è stato indicato pari a € 1.840.496,00 (al netto di quello verso Pallacanestro Trieste).

In tal caso, l'ammontare complessivo della classe 2 si ridurrebbe ad € 21.024.741 (ovvero ad € 19.559.540 secondo la ricostruzione del C.G.), sicché la percentuale raggiunta sarebbe pari al 46,26% circa (ovvero, rispettivamente, pari al 49,73% circa).

4.4.- Più dubbio è se, in tutto o in parte, vadano sterilizzati anche il voto ed il credito di 4.580.000,00, rispettivamente espresso e vantato dalla Almatax s.r.l.

Sul punto si rinvia al § 1.5. e semplicemente si sottopone la questione ai competenti Organi della Procedura.

4.5.- Ulteriore variabile, sia pure di limitato impatto quantitativo, riguarda i voti espressi dai creditori privilegiati, che però non hanno manifestato espressa rinuncia al privilegio.

Nella Relazione di aggiornamento del 27.01.2021 si è riferito come, almeno secondo l'opinione che (alla luce della riforma del testo dell'art. 177, co. 2, l.f. intervenuta nel 2005) appare preferibile a chi scrive, *“La rinuncia alla prelazione da parte del creditore privilegiato che partecipi alla votazione deve risultare da espressa*



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

dichiarazione” (Corte d'Appello L'Aquila, 16/03/2011, Fallimento, 2011, 1211 nota di MARELLI).

Tuttavia, laddove il Tribunale fosse di contrario avviso, occorrerebbe incrementare il totale del credito chirografario (su cui calcolare il quorum) in misura corrispondente ai voti (favorevoli e contrari) espressi dai privilegiati. Ed al contempo incrementare l'ammontare dei voti favorevoli.

Questi gli importi che vengono qui in considerazione (privilegiati che hanno manifestato il proprio voto, ma senza espressa rinuncia al privilegio):

<i>Privilegiati art. 2751 bis co 1 n. 1 c. c. (ante adunanza)</i>						
Alemanno Antonio	€	3.333,00	€	3.549,78	favorevole	priv
Annunziata Anna	€	2.756,00	€	2.244,93	favorevole	priv
Aquilonia Francesco	€	2.154,00	€	2.154,00	favorevole	priv
Calafiore Eduardo	€	3.231,00	€	1.965,12	favorevole	priv
Capuano Claudio	€	3.508,00	€	2.820,81	favorevole	priv
Carioti Patrizio	€	2.530,00	€	1.794,89	favorevole	priv
Consolazione Mariano	€	3.548,00	€	3.548,00	favorevole	priv
Davì Ignazio	€	6.088,00	€	6.088,00	favorevole	priv
De Risi Cesira Novella	€	2.960,00	€	2.296,16	favorevole	priv
De Rosa Antonietta	€	6.346,00	€	4.164,04	favorevole	priv
De Rosa Luisa	€	2.415,00	€	1.704,78	favorevole	priv
Esposito Mario	€	2.665,00	€	2.098,23	favorevole	priv
Fantauzzi Giovanni	€	4.437,00	€	5.272,62	favorevole	priv
Fioletti Chiara	€	2.734,00	€	2.167,03	favorevole	priv
FUSCO GABRIELE	€	656,00	€	387,88	favorevole	priv
LAZAR MARIA MARINELA	€	3.600,00	€	3.600,00	favorevole	priv
Liguori Franca	€	3.276,00	€	2.782,20	favorevole	priv
NIANE SERIGNE MBACKE	€	1.134,00	€	909,00	favorevole	priv
Noemi Maria Chiodo	€	2.529,00	€	2.529,00	favorevole	priv
Palermo Clementina	€	2.746,00	€	1.682,66	favorevole	priv
Reggina Antonio	€	3.689,00	€	3.145,28	favorevole	priv
Sabbatino Nadia	€	1.813,00	€	1.186,43	favorevole	priv
Sibilio Nunzia	€	3.328,00	€	2.727,40	favorevole	priv
Tocco Assunta	€	3.571,00	€	3.124,34	favorevole	priv



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

Tocco Giuseppe	€ 2.868,00	€ 2.201,19	favorevole	priv
Valentino Pasquale	€ 4.410,00	€ 3.125,35	favorevole	priv
Vinci Loredana	€ 3.510,00	€ 4.860,27	favorevole	priv
Totale	€ 85.835,00	€ 74.129,39		

<i>Privilegiati art. 2751 bis co 1 n. 1 c. c. (post adunanza)</i>				
Mancuso Francesca	€ 2.326,00	€ 1.984,57	contrario	priv
BARRACO MARIA	€ 2.967,00	€ 5.898,08	favorevole	priv
FUNDARO' FRANCESCA	€ 2.186,00	€ 4.371,00	favorevole	priv
SERRA SONIA	€ 1.207,00	€ 2.206,83	favorevole	priv
MARCECA MARIA SANTA	€ 1.899,00	€ 3.405,98	favorevole	priv
LIVIGNI MATTEO	€ 838,00	€ 1.064,25	favorevole	priv
DI GIUSEPPE ROBERTO CLAUDIO	€ 1.121,00	€ 3.078,43	favorevole	priv
DITTA PIERGIORGIO	€ 168,00	€ 199,87	favorevole	priv
VIENNA SALVATORE	€ 1.213,00	€ 3.223,93	favorevole	priv
BARRESI MAURIZIO	€ 1.612,00	€ 3.033,48	favorevole	priv
CANNATELLA MARCO	€ 2.038,00	€ 3.444,37	favorevole	priv
Aquilonia Francesco	€ 2.154,00	€ 2.154,00	favorevole	priv
Giacomo MAGGI - eredi	€ 460,00	€ 12.740,08	favorevole	priv
Fantauzzi Giovanni	€ 4.437,00	€ 5.272,62	favorevole	priv
Michele Susino	€ 309,00	€ -	favorevole	priv
ABISSO CRISTIANA	€ 2.151,00	€ 4.491,76	favorevole	priv
FELSA CISL - NAZIONALE	€ 102,00	€ -	favorevole	priv
FELSA CISL Puglia	€ 2,00	€ -	favorevole	priv
FELSA CISL FVG	€ 54,00	€ -	favorevole	priv
FELSA CISL LAZIO	€ 105,00	€ -	favorevole	priv
Totale	€ 27.349,00	€ 56.569,25		

RIEPILOGO			
Privilegiati art. 2751 bis co 1 n. 1 c. c. (post adunanza) favorevoli	€ 25.023,00	€ 54.584,68	
Totale	€ 25.023,00	€ 54.584,68	
Privilegiati art. 2751 bis co 1 n. 1 c. c. (post adunanza) contrari	€ 2.326,00	€ 1.984,57	
Totale	€ 2.326,00	€ 1.984,57	
Privilegiati art. 2751 bis co 1 n. 1 c. c. (ante adunanza) favorevoli	€ 85.835,00	€ 74.129,39	
Totale	€ 85.835,00	€ 74.129,39	
Totale	€ 113.184,00	€ 130.698,64	



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

4.6.- Il Tribunale dovrebbe altresì valutare se sia accettabile la richiesta di Alma, di espungere dall'elenco dei creditori chirografari (con conseguente abbassamento della soglia del 50%) i soggetti (Evolution Services s.r.l., fornitore, € 196.885,59; Ge. Ter s.r.l., fornitore, € 17.454,57; Servizi Integrati s.r.l., fornitore, € 999,99; I.P.M. s.r.l., altri debiti, € 337.165,02) indicati al § 2.6., per le ragioni ivi esposte.

Ad avviso del C.G., peraltro, anche a prescindere dalla già evidenziata “tardività” dell’iniziativa e dai connessi profili di violazione del contraddittorio, si tratta di ragioni non sorrette da accertamenti giurisdizionali e che comunque potrebbero non escludere integralmente l'esistenza dei (corrispondenti) debiti iscritti nella contabilità di Alma.

4.7.- Va infine ricordato che erano pervenute dichiarazioni di credito che non trovavano rispondenza nel piano di concordato e che il C.G. ed il Coadiutore hanno di volta in volta sottoposto ad Alma, concludendo per l'opportunità di prevedere fondi per possibili rischi in chirografo, senza tuttavia rettificare l'elenco dei creditori (trattandosi di pretese creditorie in contenzioso o comunque contestate; e/o di garanzie prestate da terzi).

Nel rimandare, per dettagli, alle Relazioni menzionate in premessa, si tratta, in sintesi, delle posizioni di:

Comby Service S.r.l.: € 4.500.000,00 (favorevole)

Amministrazione giudiziaria Ruggia e Savini: € 12.000.000,00 (favorevole)

Grandi Salumifici Italiani: € 1.165.414,22 (favorevole)

Banca IFIS S.p.A.: € 511.257,81 (favorevole)



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

BPM: € 980.000,00 (contrario)

Banca della Marca Soc. coop.: € 496.036,44

Fallimento Studio SMB S.r.l.: € 3.003.362

Fallimento Fincom S.r.l.: € 7.121.657,36

La Pallacanestro Trieste 2004 S.r.l.: € 475.135,70

Per un totale complessivo di €. 30.252.863,53.

Di questi soggetti, i primi quattro (in grassetto), per un valore di €18.176.672,63, hanno espresso voto favorevole al concordato, mentre la BPM (in grassetto rosso) ha espresso voto contrario per € 980.000, ed i successivi, per complessivi € 11.096.191,50, non hanno espresso il loro voto.

Qualora ci si limitasse, semplicemente, a considerare, per il loro intero ammontare, i soli (pretesi) crediti per i quali è stato espresso voto, favorevole o contrario, il totale dei creditori chirografari (partendo dagli importi di cui al § 4.1.) si accrescerebbe ad € 42.021.909. (importo Alma) ovvero ad € 40.556.708 (importo C.G.), sicché il 50% da superare sarebbe pari ad € 21.010.954,50 (importo Alma) ovvero ad € 20.278.354 (importo C.G.). Mentre il totale dei voti favorevoli espressi si attesterebbe ad € 27.903.717,63. Sicché la percentuale raggiunta sarebbe pari al 66,40 % circa (ovvero, rispettivamente, pari al 68,80% circa).

Qualora invece si considerassero anche i pretesi crediti (potenziali) per i quali non vi è stata espressione di voto, il totale dei creditori chirografari (partendo dagli importi di cui al § 4.1.) si accrescerebbe ad € 53.118.099,53 (importo Alma) ovvero ad € 51.652.899,53 (importo C.G.), sicché il 50% da superare sarebbe pari ad € 26.559.049,76 (importo Alma) ovvero ad € 25.826.449,76



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

(importo C.G.). Mentre il totale dei voti favorevoli espressi si attesterebbe ad € 27.903.717,63. Sicché la percentuale raggiunta sarebbe pari al 52,53% circa (ovvero, rispettivamente, pari al 54,02% circa).

Ma naturalmente sarebbero in principio scorrette considerazioni complessive e indistinte per l'intera "massa" (votante o meno) dei crediti non inclusi nell'elenco a base del concordato.

Tuttavia a questo punto – ancor prima di esaminare le singole posizioni – occorre evidenziare che nessuno dei predetti creditori potenziali ha presenziato all'adunanza ex art. 174 l.f. né, prima di essa, ha "protestato" per il mancato inserimento del proprio (preteso) credito (o maggior credito) da parte del C.G. nell'elenco dei creditori della classe 2 ammessi a voto. Sicché in occasione dell'adunanza non si è concretizzata l'esigenza di disporre o escluderne provvisoriamente la partecipazione al voto, da parte del Sig. G.D., ai sensi dell'art. 176, 1° co., l.f.

Al contempo va considerata la previsione dell'art. 176, 2° co. l.f., che consente ai "creditori esclusi" di "opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze". In altre parole, *parrebbe* che, una volta chiuse le operazioni di voto, l'esclusione di taluni creditori possa essere successivamente messa in discussione (almeno) qualora l'eventuale ammissione possa comportare (sostanzialmente all'esito della prova di resistenza) un rovesciamento del risultato della votazione (cfr., in motivazione, Cass. civ. Sez. I, 12-11-1993, n. 11192, "siffatta determinazione è suscettibile di acquisire carattere di definitività qualora non ne venga provocato il riesame del



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

tribunale all'atto dell'omologazione ai sensi dell'art. 181 n. 2 l.f. in relazione all'art. 176 II comma l.f.": il riferimento è al "vecchio" testo dell'art. 181 l.f.).

Ciò posto, al fine di fornire al Sig. G.D. e al Tribunale un più esaustivo corredo informativo, si riferisce quanto segue.

4.7.1.- Comby Service S.r.l.: € 4.500.000,00 (favorevole) [DOC. 06]

Nel Piano di Concordato non viene esposto alcun debito nei confronti della Comby Service s.r.l. in liquidazione in c.p., mentre la Società dichiara un credito nei confronti di Alma di € 4.500.000,00 per garanzia fideiussoria prestata da questa a favore della propria controllata Adriatic Food Delivery s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza n. 193 del 30.03.2020 (Fall. n. 180/2020).

Su richiesta del C.G. Alma ha riferito che tale garanzia è stata assunta da Alma con contratto di cessione d'azienda del 19 luglio 2017 mediante il quale la Adriatic Food Delivery s.r.l. ha acquistato dalla Comby Service s.r.l. in liquidazione in c.p. l'azienda di cui la stessa era proprietaria, avente ad oggetto attività di logistica, trasporto e consegna di prodotti alimentari freschi, freschissimi e surgelati. Ai sensi dell'articolo 6.1 di detto contratto, infatti, la Alma e la Alma Invest (all'epoca controllata di Alma) si sono costituite fidejussori solidali della Adriatic Food Delivery s.r.l. al fine di garantire alla Comby Service s.r.l. in liquidazione in c.p. l'importo (€ 5.000.000,00) alla stessa dovuto a titolo di residuo prezzo per l'acquisto dell'azienda.



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

La garanzia in argomento tuttavia, prosegue Alma, è stata attivata soltanto in data successiva a quella di avvio della procedura di Concordato, e cioè il 22.07.2019, data della PEC con la quale il Commissario Liquidatore della società Comby S.r.l. in liquidazione in concordato (Concordato Preventivo n.7/2015) ha contestato il mancato pagamento da parte della Adriatic Food Delivery s.r.l. della terza rata del prezzo pattuito per la cessione d'azienda ed ha esercitato il diritto, previsto contrattualmente, di richiedere il pagamento dell'intero residuo prezzo all'epoca dovuto, pari a € 4.500.000,00, a seguito della decadenza del beneficio del termine e di escutere i terzi garanti del pagamento.

Per completezza di informazione, la società Alma rappresenta che la Adriatic Food Delivery s.r.l., prima della dichiarazione di fallimento, ha riconosciuto il suo credito nei confronti della Comby Service s.r.l. in liquidazione in c.p., che pertanto dovrebbe essere ricompreso nel passivo fallimentare della Società.

Dunque, pur non esponendolo nel relativo elenco (quantunque, va rimarcato, l'escussione della fideiussione sia stata anteriore al deposito di proposta e piano), Alma non ha poi mosso specifiche contestazioni circa l'esistenza del credito, che si fonda su un titolo contrattuale e su di una garanzia prestata in favore di un debitore principale nel frattempo dichiarato fallito.

4.7.2.- Amministrazione giudiziaria Ruggia e Savini: € 12.000.000,00 (favorevole) [DOC. 07]

Nel piano concordatario non viene rilevato il debito nei confronti dell'amministrazione giudiziaria Ruggia e Savini.



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

Il dottor Gennaro Scalamandrè – nominato amministratore giudiziario dei beni (ivi compresi eventuali crediti) dei coniugi Savini-Ruggia sottoposti a sequestro preventivo per equivalente ai sensi dell'art 321 c.p.p. con provvedimento del GIP di Firenze del 16.02.2016 nell'ambito di un procedimento penale a loro carico – dichiara di essere creditore dell'importo di € 12.000.000,00 a fronte di una garanzia fideiussoria (fino a concorrenza di detto importo) rilasciata da Alma in favore dei sigg. Savini e Ruggia e nell'interesse della propria controllata dell'epoca Alma Invest s.r.l., mentre nulla viene esposto a tale titolo nel Piano di Concordato.

Il C.G. ha richiesto ed ottenuto dalla società Alma chiarimenti in merito alla richiesta formulata dal dottor Scalamandrè non riportata nel piano concordatario.

Riferisce la debitrice che tale garanzia è stata assunta da Alma con scrittura privata del 16 luglio 2015, con la quale è stata garantita ai sigg. Savini e Ruggia e loro eventuali successori ed aventi causa l'obbligazione relativa al pagamento del prezzo (stabilito parte in misura fissa e parte in misura variabile) assunta da Alma Invest s.r.l. con il contratto di cessione d'azienda sottoscritto in pari data avente ad oggetto il trasferimento delle quote della Sogeser s.r.l., all'epoca controllante della G.L.I. – Gestione Logistica Interna soc. cons. a r.l. (ora cessata).

La garanzia è stata assunta a prima richiesta, anche ex art. 1938 c.c. e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., sino all'importo massimo di € 12.000.000,00, con efficacia sino alla totale estinzione di ogni credito della debitrice principale.



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

Riferisce, inoltre, che né alla data del 24.04.2019 né a quella in cui forniva i chiarimenti (11.11.20), risultavano pervenute comunicazioni di escussione della garanzia da parte del dott. Scalamandrè.

Rappresentava, ancora quanto segue:

- la parte fissa del prezzo convenuto tra le Parti per la cessione delle quote della Sogeser s.r.l., pari a € 5.040.000,00, è stata integralmente corrisposta da Alma Invest s.r.l.;
- la parte variabile del prezzo, da determinarsi sulla base del fatturato (per solo imponibile) generato dalla G.L.I. per i 5 anni successivi all'acquisto, secondo le modalità e le condizioni di cui agli artt. 3.4 e segg. del contratto di compravendita, è stata corrisposta già per € 1.113.796;
- dal 2016 è in corso presso il Tribunale di Milano un contenzioso civile promosso da Alma Invest s.r.l. contro i sigg. Savini-Ruggia e lo stesso dott. Scalamandrè per veder accertare che nessuna ulteriore prestazione è dovuta dalla Società a favore dei convenuti in relazione al pagamento della residua parte del prezzo variabile. Ciò sulla base di diverse motivazioni, che in buona sostanza richiamano tutte i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria penale nei confronti dei coniugi Savini-Ruggia, provvedimenti che avrebbero svuotato di contenuto le garanzie poste a tutela della cessionaria e reso impossibile l'attuazione dell'impegno a mantenere il ruolo gestorio, assunto dai convenuti con il contratto oggetto di causa in nesso sinallagmatico con la prestazione di pagamento della componente variabile del prezzo;



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

- nell'ambito del contenzioso sopra richiamato, il Tribunale di Milano, con Sentenza n. 4969/2020 pubblicata il 06/08/2020, RG n. 48958/2016, Repertorio n. 4108/2020 del 06/08/2020, ha respinto tutte le domande proposte dalla Alma Invest s.r.l. e – al fine di decidere sulla domanda riconvenzionale proposta dai coniugi Savini per ottenere il pagamento a loro favore e, comunque, a mani dell'amministratore giudiziario delle rate del prezzo variabile ancora dovute dalla società attrice – ha disposto C.T.U. al fine di determinare in base ai criteri previsti dagli artt. 3.3 e 3.4 del contratto di cessione l'ammontare dovuto;
- con la medesima sentenza il Tribunale ha altresì respinto tutte le domande proposte dalla Alma Invest s.r.l. per l'accertamento dell'inadempimento agli impegni e garanzie contrattuali gravanti sui venditori ed al risarcimento del danno che ne sarebbe derivato, alla perdita di valore delle quote sociali oggetto della cessione e alla riduzione del prezzo pattuito, al trasferimento della proprietà delle quote ed alla cancellazione del pegno. Tuttavia, il mancato accoglimento delle domande è stato motivato solo in considerazione dell'accordo transattivo stipulato il 9 giugno 2016 tra Alma Invest s.r.l., Sogeser s.r.l., G.L.I. soc. cons. a r.l., da un lato, e dai sigg. Savini, Ruggia e Makagonova, dall'altro (v. all. 3), mediante il quale le parti hanno rimesso, con un vero e proprio "*pactum de non petendo*", ogni decisione in ordine all'attuazione delle garanzie ed impegni previsti alle clausole nn. 4, 6 e 7 del contratto di cessione delle quote sociali del 16 luglio 2015 alla scadenza del termine di trenta giorni dopo la sentenza di primo grado del giudizio penale in corso nei confronti dei Sigg. Savini. Le domande potranno dunque essere riproposte al termine di tale giudizio.



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

Conclude Alma ritenendo, alla luce di quanto sopra esposto, che i dati riportati nel Piano di Concordato siano corretti e che il generico impegno di firma esistente alla data del 24.04.2019 nei confronti dei coniugi Savini-Ruggia ad oggi non si è ancora trasformato in un vero e proprio debito di natura finanziaria verso gli stessi e, dunque, neppure nei confronti dell'Amministrazione Giudiziaria.

Il C.G. rileva che allo stato, sia pure con sentenza di primo grado resa in un giudizio al quale Alma non ha preso parte, risulterebbe confermata nell'*an* la pretesa relativa alla parte variabile del prezzo di cessione, oggetto della garanzia. Tuttavia nel *quantum* detta pretesa è ancora tutta da verificare e non risulta neppure in via indicativa quale potrebbe esserne la misura, dipendente (come detto) dal fatturato generato nel tempo dalla G.L.I.

4.7.3.- Grandi Salumifici Italiani S.p.A.: € 1.161.934,22 (favorevole) [DOC. 08]

Grandi Salumifici Italiani ("GSI") S.p.A. è riportato fra i chirografari originari per l'importo di € 3.480,00.

Nella dichiarazione di credito, invece, GSI espone i seguenti ulteriori importi, di cui solo il secondo viene in rilievo ai fini della votazione:

- a) € 903.129,37 (compresivi di accessori) in privilegio, per somme corrisposte ai dipendenti di Alma in sede di conciliazione;
- b) € 1.161.934,22 (compresivi di accessori) in chirografo, richiesti a titolo risarcitorio (in dipendenza di asseriti inadempimenti contrattuali) in due



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

giudizi riuniti pendenti (con nn. 5959/2017 e 6711/2018 R.G.) dinanzi al Tribunale di Milano.

Per questo secondo importo (come per il credito di € 3.480,00 riportato nell'elenco predisposto da Alma) GSI ha espresso voto favorevole.

Il maggior credito (vantato) in chirografo, come detto, è però *sub iudice*, avendo GSI trasmesso gli atti di citazione con cui è stato fatto valere nonché il verbale dell'udienza 09.07.2019, nella quale veniva conferito incarico al CTU nominato dal Tribunale di Milano.

Non vi è, dunque, almeno agli atti del C.G., un provvedimento (e neppure un elaborato tecnico di ufficio; o altra prova) che accerti (o comunque dimostri) gli asseriti danni lamentati da GSI.

4.7.4.- Banca IFIS S.p.A.: € 511.257,81 (favorevole) [DOC. 09]

Nel piano concordatario viene rilevato il (solo) debito nei confronti della Banca IFIS S.p.A. per € 306.949 in chirografo (classe 2) quale saldo alla data del 24.04.2019.

La Banca IFIS S.p.A. si dichiara creditrice per:

- € 94,19 quale saldo del c/c n. 2036800;
- € 49.900,27 quale saldo del rapporto n. 2036802;
- € 234.283,14 quale saldo del rapporto n. 2119135.

E così per complessivi € 284.277,60.



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

Banca IFIS S.p.A. si dichiara, altresì, creditrice della somma di € 511.257,81 in forza di lettera di patronage rilasciata dalla società Alma a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della LCT IGEA LOGISTICS AND JOB.

La predetta lettera reca in realtà, a parere di chi scrive, una vera e propria garanzia.

Banca IFIS S.p.A., tuttavia, non ha trasmesso alcun documento a dimostrazione dell'esposizione della LCT IGEA LOGISTICS AND JOB, oggetto di garanzia da parte di Alma (che, a sua volta, non ha fornito ulteriori elementi utili).

4.7.5.- BANCO BPM: € 980.000,00 (contrario) [DOC. 10]

Nel piano concordatario viene rilevato il debito nei confronti del Banco BPM S.p.A. per € 225.066,84 in chirografo (Classe 2) quale saldo alla data del 24.04.2019 del c/c 01979/000000009541 che trova conforme esposizione nella dichiarazione di credito della BPM.

La BPM dichiara inoltre un maggiore credito a seguito del pagamento delle fideiussioni concesse a terzi dalla società Alma.

Il C. G. ha richiesto ed ottenuto chiarimenti dalla debitrice che riferisce quanto segue:

Occorre preliminarmente chiarire che al Gruppo Bancario Banco BPM S.p.A. fanno capo due degli istituti di credito con i quali Alma intrattiene rapporti, e precisamente la Banca Popolare di Milano, Filiale di Legnano, e la Banca Popolare di Novara, Agenzia 19 di Roma.

Nel Piano di Concordato viene esposto un debito nei confronti della Banca Popolare di Milano di € 225.066,84, corrispondente al saldo a debito risultante alla data del 24.04.2019 sul c/c n. 01979 / 000000009541 intrattenuto presso la Filiale di Legnano e



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

un credito nei confronti della Banca Popolare di Novara di € 19.745,59 corrispondente al saldo a credito risultante alla data del 24.04.2019 sul c/c n. 00216 / 000000006100 intrattenuto presso l'Agenzia di Roma. Banco BPM S.p.A., nel confermare l'importo relativo al c/c n. 01979/000000009541, dichiara invece un ulteriore credito di € 980.000,00 derivante dalla escussione da parte dei rispettivi beneficiari di talune garanzie fideiussorie dallo stesso prestate nell'interesse di Alma, e precisamente:

- € 180.000,00 per escussione della garanzia n. 160003082 (ora 90029737), addebitati sul c/c n. 00216 / 000000006100 intrattenuto presso l'Agenzia di Roma della Banca Popolare di Novara.
- € 800.000,00 per escussione delle garanzie nn. 150182591 e 150182592, addebitati sul c/c n. 01979 / 000000009541 intrattenuto presso la Filiale di Legnano della Banca Popolare di Milano;

A tal proposito, si osserva quanto segue:

- *la fideiussione n. 160003082 da € 180.000,00 era stata rilasciata in data 30.07.2018 dalla Banca Popolare di Milano a favore della Dimar S.p.A. a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti da Alma nei confronti del beneficiario ai sensi del contratto stipulato in data 01.07.2018 avente ad oggetto l'esecuzione di servizi di caricamento dei prodotti a banco/scaffale presso alcuni punti vendita del committente (supermercati Mercatò di Bra, Alba, Cuneo, Mondovì, Saluzzo e Asti). In data 27.09.2019 la Dimar S.p.A., imputando ad Alma di non aver osservato gli obblighi contrattuali relativi al personale impiegato nell'esecuzione del servizio (in buona sostanza, il mancato pagamento delle competenze retributive e di fine rapporto "pre" concordato), ha escusso la fideiussione in argomento e in data 16.10.2019 il Banco BPM ha proceduto al pagamento, addebitando il c/c n. 00216 / 000000006100 intrattenuto presso l'Agenzia di Roma della Banca Popolare di Novara, il cui saldo a quella data risultava dunque a debito di € 154.505,46. Occorre tuttavia sottolineare che a seguito delle trattative intercorse con la Dimar per regolamentare in via transattiva le reciproche posizioni di debito/credito derivanti, da un lato, dai servizi erogati da Alma e, dall'altro, dai pagamenti in surroga eseguiti/da eseguire da parte della Dimar a favore di ex dipendenti Alma in qualità di obbligata in solido, quest'ultima ha restituito ad Alma l'importo di € 165.000,00 mediante bonifico bancario del 03.03.2020, trattenendo l'importo di € 15.000,00 a titolo di contributo forfettario da parte di Alma per le spese legali sostenute e o da sostenere in relazione ai giudizi già promossi e/o promuovendi da parte degli ex dipendenti Alma, con espressa rinuncia ad ogni maggior diritto, azione od eccezione*
- *le due fideiussioni nn. 150182591 e 150182592 da € 400.000,00 ciascuna erano state rilasciate in data 22.11.2016 dalla Banca Popolare di Milano a favore della Commerciale Interlogistica s.r.l. a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti da Alma nei confronti del beneficiario ai sensi dell'art. 7 dei contratti sottoscritti in pari data aventi ad oggetto l'esecuzione di servizi di logistica e movimentazione merci nei due magazzini di Vercelli e Spinetta Marengo, nonché dei medesimi obblighi posti a carico di Alma in qualità di affidataria della G.L.I.*



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

soc. cons. a r.l. in esecuzione del contratto che era stato in vigore dal 13.11.2015 al 30.11.2016. In data 27.12.2019 la Commerciale Interlogistica ha inaspettatamente comunicato sia alla Banca che ad Alma la volontà di escutere le due fidejussioni, pur nelle more della definizione delle reciproche posizioni di debito/credito derivanti, da un lato, dai servizi erogati da Alma e, dall'altro, dai pagamenti in surroga eseguiti da Commerciale Interlogistica a favore di ex dipendenti Alma. Ciò, presumibilmente, per non incorrere nella decadenza della garanzia, stabilita in 24 mesi dopo la cessazione dell'efficacia del contratto principale, ovvero sino al 31.12.2019. In data 15.01.2020, a fronte della richiesta della Commerciale Interlogistica, la Banca Popolare di Milano non ha potuto far altro che comunicare l'avvenuta escussione, posto che le garanzie fidejussorie erano state rilasciate con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, a prima richiesta e rimossa ogni eccezione e nonostante eventuali opposizioni del richiedente stesso o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito. In data 10.02.2020 la Banca Popolare di Milano ha infine proceduto ad addebitare l'importo delle due fidejussioni questa volta sul c/c n. 01979 / 000000009541, il cui saldo a quella data risultava conseguentemente a debito per € 988.535,53. Si rappresenta infine che nel mese di febbraio 2020 Alma ha già conferito mandato all'Avv. Dario Mastrangelo per avviare nelle sedi competenti un procedimento sommario di cognizione ex art 702 bis per il recupero delle fidejussioni escusse.

Alla luce di quanto sopra esposto, sembra di poter affermare che i dati riportati nel Piano di Concordato siano corretti. Il generico impegno di firma esistente alla data del 24.04.2019 nei confronti del Gruppo Bancario Banco BPM S.p.A., infatti, riferito peraltro a rapporti contrattuali in corso a quella data, si è trasformato in un vero e proprio debito di natura finanziaria verso la banca soltanto in data successiva, allorquando le fidejussioni sono state escusse dai creditori garantiti alla cessazione del rapporto.

Si rappresenta infine che, come già evidenziato in precedenza, l'impatto finanziario negativo conseguente alla escussione della fideiussione da euro 180.000,00 è stato di fatto annullato da quanto riconosciuto dalla Dimar S.p.A. ad Alma a seguito dell'accordo transattivo raggiunto. Il debito di euro 800.000,00 maturato nei confronti della Banca, invece, è di fatto compensato dal minor credito che la Commerciale Interlogistica può rivendicare nei confronti di Alma a seguito dei pagamenti eseguiti in surroga a favore degli ex dipendenti, pagamenti che ad oggi ammontano ad € 3.016.317,15 di cui € 893.979,12 riferiti a periodi anteriori al 24 aprile 2019. Il tutto, naturalmente, nell'ipotesi di infruttuosità assoluta del giudizio patrocinato dall'Avv. Mastrangelo.

Nel piano concordatario la DIMAR viene esposta tra i clienti debitori della società Alma per € 447.229,75 (sommatoria del conto clienti e fatture da emettere).



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

La DIMAR escute la garanzia fideiussoria di € 180.000,00, versati dalla BPM.

In data 26.02.2020 tra la DIMAR e la società Alma (autorizzata dal Tribunale in data 19.02.2020) viene sottoscritto atto transattivo in cui la DIMAR restituisce alla società Alma l'importo ricevuto dalla BPM per € 180.000,00.

Nel piano concordatario la Commerciale Interlogistica S.r.l. viene esposta tra i clienti debitori della società Alma per € 1.328.796,18 (sommatoria del conto clienti, e fatture da emettere, al netto del fondo svalutazione).

La Commerciale Interlogistica S.r.l., escute le due garanzie fideiussorie per € 400.000,00, ognuna e così per complessivi € 800.000,00 che le vengono versati dalla BPM.

La società Alma riferisce che il credito da essa vantato nei confronti della Commerciale Interlogistica assurge ad € 3.016.317,15 di cui € 893.979,12 anteriori alla data del 24.04.2019. Ritiene, inoltre, che le posizioni di debito/credito della Commerciale Interlogistica maturate dopo il 24.04.2019, possano essere oggetto di compensazioni.

Ciò posto, se pure è vero che per effetto di accordo (Dimar) o di compensazioni (Commerciale Interlogistica) Alma assume di poter "assorbire" gli effetti negativi del (maggior) debito verso Banco BPM, è anche vero che (quantunque in epoca successiva al deposito del ricorso prenotativo) sono state escusse le fideiussioni prestate da BPM a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte da Alma in virtù di contratti di appalto esauritisi precedentemente. Allo stato, dunque, il relativo credito parrebbe dotato quantomeno di un certo *fumus*.



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

4.7.6.- Banca della Marca Soc. coop.: € 496.036,44 (non votante) [DOC. 11]

Nel piano concordatario non viene rilevato alcun debito nei confronti della Banca della Marca Soc. coop., la quale invece si dichiara creditrice della somma di € 496.036,44 in forza di lettera di patronage rilasciata dalla società Alma in favore della LCT IGEA LOGISTICS AND JOB.

La predetta lettera reca in realtà, a parere di chi scrive, una vera e propria garanzia.

Banca della Marca non ha trasmesso, tuttavia, alcun documento a dimostrazione dell'esposizione della LCT IGEA LOGISTICS AND JOB, oggetto di garanzia da parte di Alma (che, a sua volta, non ha fornito ulteriori elementi utili).

4.7.7.- Fallimento Studio SMB S.r.l.: € 3.003.362 (non votante) [DOC. 12]

Nel piano concordatario non viene rilevato il debito nei confronti del Fallimento Studio SMB S.r.l., il cui Curatore ha dichiarato un credito “*di € 3.003.362, sottratto indebitamente dai conti correnti della fallita per il pagamento di fatture inesistenti?*”.

Il C.G. ha richiesto ed ottenuto chiarimenti dalla debitrice che riferisce quanto segue:

Il Curatore Fallimentare della società Studio SMB S.r.l. chiede che venga riconosciuto un credito della società fallita nei confronti di Alma pari a € 3.003.362, importo che – sulla base della documentazione esaminata relativa al procedimento penale attualmente in corso nei confronti di alcuni esponenti aziendali per illecite compensazioni fiscali/previdenziali – sarebbe stato sottratto indebitamente dai conti correnti della



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

fallita per il pagamento di fatture inesistenti a favore della Società. Ciò sul presupposto che la fallita Studio SMB s.r.l. fosse in realtà una “mera struttura artificiosa, solo formalmente operativa, con le caratteristiche tipiche della “cartiera”, utilizzata per effettuare operazioni inesistenti aventi il solo fine ultimo di azzerare gli oneri tributari a carico della società Alma S.p.A.”.

È appena il caso di sottolineare che il presunto credito – rivendicato solo in questa sede dal Curatore Fallimentare - non trova evidenza nelle scritture contabili di Alma e viene qui integralmente contestato, né si ritiene possa essere riconosciuto, almeno fino a quando il diritto della fallita non venga eventualmente accertato giudizialmente e ciò senza considerare i dubbi sull’astratta ripetibilità di tali somme.

Effettivamente il preteso credito del Fallimento Studio SMB S.r.l. dovrebbe (e almeno in astratto potrebbe) essere accertato in sede giudiziale, ma allo stato il relativo giudizio non parrebbe ancora neppure introdotto.

Si rileva altresì, per completezza, che tra le attività patrimoniali della società Alma viene esposto un credito nei confronti della Studio SMB S.r.l. per € 1.007.794,55, interamente svalutato, ma in ipotesi suscettibile di essere opposto in compensazione.

4.7.8.- Fallimento Fincom S.r.l.: € 7.121.657,36 (non votante) [DOC. 13]

Nel piano concordatario non viene rilevato il debito nei confronti del Fallimento Fincom S.r.l., il cui Curatore ha dichiarato un credito “di € 7.121.657,36, sottratto indebitamente dai conti correnti della fallita per il pagamento di fatture inesistenti”.

Il C. G. ha richiesto ed ottenuto chiarimenti dalla debitrice che riferisce quanto segue:

Il Curatore Fallimentare della Fincom S.r.l. chiede che venga riconosciuto un credito della società fallita nei confronti di Alma pari a € 7.121.657,36, importo che – sulla base della documentazione esaminata relativa al procedimento penale attualmente in corso nei confronti di alcuni esponenti aziendali per illecite compensazioni fiscali/previdenziali – sarebbe stato sottratto indebitamente dai conti correnti della fallita per il pagamento di fatture inesistenti a favore della Società. Ciò sul presupposto che la fallita Fincom



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

s.r.l. fosse in realtà una “mera struttura artificiosa, solo formalmente operativa, con le caratteristiche tipiche della “cartiera”, utilizzata per effettuare operazioni inesistenti aventi il solo fine ultimo di azzerare gli oneri tributari a carico della società Alma S.p.A.”

È appena il caso di sottolineare che il presunto credito – rivendicato solo in questa sede dal Curatore Fallimentare - non trova evidenza nelle scritture contabili di Alma e viene qui integralmente contestato, né si ritiene possa essere riconosciuto, almeno fino a quando il diritto della fallita non venga eventualmente accertato giudizialmente e ciò senza considerare i dubbi sull’astratta ripetibilità di tali somme.

Effettivamente il preteso credito del Fallimento Studio Fincom s.r.l. dovrebbe (e almeno in astratto potrebbe) essere accertato in sede giudiziale, ma allo stato il relativo giudizio non parrebbe ancora neppure introdotto.

Si rileva altresì, per completezza, che tra le attività patrimoniali della società Alma viene esposto un credito nei confronti della Fincom S.r.l. per € 1.184.385,56, interamente svalutato, ma in ipotesi suscettibile di essere opposto in compensazione.

4.7.9.- Pallacanestro Trieste 2004 S.r.l.: € 475.135,70 (non votante) [DOC. 14]

Nel piano concordatario viene rilevato il debito nei confronti della Pallacanestro Trieste 2004 S.r.l. per € 88.905 in chirografo (Classe 2) quale saldo alla data del 24.04.2019 per fatture da ricevere al netto dell’IVA per l’importo complessivo di € 108.463,92.

La Pallacanestro Trieste 2004 S.r.l. viene esposta, inoltre, tra i debitori per € 41.966,57 (sommatoria dei conti contabili: Clienti, Fatture da emettere, al netto del fondo svalutazione crediti).



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

La Pallacanestro Trieste 2004 S.r.l. dichiara invece un credito di € 475.135,70 così formato:

- a) € 563.893,15 quale residuo credito per la frazione di competenza dal 01.07.2018 al 23.04.2019 del corrispettivo complessivo di € 650.000,00 oltre IVA previsto nel Contratto di Sponsorizzazione per la stagione sportiva 2018/2019 (dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019) sottoscritto tra le parti in data 1° luglio 2018, al netto di un acconto di € 100.000,00 (€ 81.967,21 + IVA) già corrisposto;

al netto di

- b) € 88.757,45 quale residuo debito per le prestazioni ricevute da Alma prima del concorso, che per l'effetto vengono portate in compensazione legale.

Il C.G. ha richiesto ed ottenuto chiarimenti dalla debitrice che di seguito si riportano:

Al riguardo, si rappresenta quanto segue:

*a) a seguito di accordi informali intercorsi nell'immediatezza degli eventi giudiziari che hanno causato lo stato di crisi finanziaria che ha portato alla richiesta di accesso alla procedura di Concordato Preventivo da parte di Alma, veniva concordato con i vertici della Pallacanestro Trieste 2004 lo scioglimento anticipato del Contratto di Sponsorizzazione, tanto che in data 30.04.2019 veniva inviata una formale proposta in tal senso da parte del nuovo Amministratore Unico della Società (v. **all. 1**).*

*Del tutto inaspettatamente, la Pallacanestro Trieste 2004, con comunicazione del successivo 8 maggio 2019, respingeva la richiesta, adducendo non meglio precisate "possibili responsabilità degli organi societari" (v. **all. 2**).*

*Ne è nato un contenzioso, al momento stragiudiziale, che vede Alma impegnata a dimostrare che il contratto di sponsorizzazione di fatto non ha avuto integrale attuazione a causa dei richiamati eventi giudiziari che hanno interessato la Società nel marzo 2019, limitandone il corrispettivo a quanto già dovuto a quella data (v. **all. 3**).*

b) si conferma che il credito ad oggi vantato da Alma nei confronti della Pallacanestro Trieste 2004 per prestazioni di somministrazione e riaddebito di costi è pari a € 108.463,92.



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

La modesta differenza tra il credito al 24.04.2019 dichiarato da Pallacanestro Trieste 2004 e quello esposto nel Piano di Concordato è dovuta alla modalità di calcolo “proporzionale” adottata dalla società creditrice.

Per completezza di informazione, si rappresenta altresì che la controversia stragiudiziale sopra richiamata è volta anche ad ottenere il rimborso dei costi relativi a n. 3 risorse distaccate di fatto presso la Pallacanestro Trieste dal 2016 al 2019, in qualità di Direttore Tecnico del settore giovanile, Coordinatore dell'area Marketing e Segretario Generale, costi che ammontano ad oltre € 250.000,00.

Naturalmente la controparte si è sin qui opposta alle tesi sostenute da Alma, ma non si esclude la possibilità di addivenire ad una bonaria composizione della controversia

Il C.G. rileva che il maggior credito vantato dalla Pallacanestro Trieste 2004 S.r.l. è documentato e che non risultano al momento provvedimenti giudiziari a conforto della tesi di Alma secondo cui il relativo corrispettivo non sarebbe integralmente dovuto.

5.- All'esito della disamina che precede, pare utile riportare di seguito, in una tabella di immediata lettura, una sintesi dei dati potenzialmente rilevanti individuati dal C.G. e dal Coadiutore ai fini della determinazione dell'esito del voto:

VOCE	TOTALE CREDITI	VOTI FAVOREVOLI
Tutti i voti espressi tempestivamente, pure solo ante adunanza e comprese le controllate (elenco Alma) - § 4.1.	€ 22.865.237	€ 10.090.350
Tutti i voti espressi tempestivamente, pure solo ante adunanza e comprese le controllate (elenco C.G.) - § 4.1.	€ 21.400.036	€ 10.090.350
POSSIBILI VARIAZIONI	(POSSIBILE INCIDENZA SUL) TOTALE CREDITI AMMESSI (+/-)	(POSSIBILE INCIDENZA SUI) VOTI FAVOREVOLI VALIDI (+/-)
Variazioni per esclusione dei voti espressi solo ante adunanza - § 4.2.	0	-€ 14.373,90
Variazioni per esclusione dei voti delle controllate (senza Pallacanestro Trieste) - § 4.3.	-€ 1.840.496,00	-€ 363.305,00
Variazioni per esclusione dei voti delle controllate (con Pallacanestro Trieste) - § 4.3.	-€ 1.929.401,00	-€ 363.305,00
Variazioni per esclusione di Almatax (totale) - § 4.4.	-€ 4.580.000,00	-€ 4.580.000,00
Variazioni per esclusione di Almatax (parziale, nei limiti della possibile compensazione) - § 4.4.	-€ 2.899.000,00	-€ 2.899.000,00
Variazioni per inclusione dei voti espressi dai privilegiati (ante e post adunanza) - § 4.5.	+€ 110.858	+€ 110.858
Variazioni per inclusione dei voti espressi dai privilegiati (solo post adunanza) - § 4.5.	+€ 25.023,00	+€ 25.023,00



Concordato Preventivo

ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli

Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE

Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO

Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO

Variazioni per esclusioni richieste da Alma - § 4.6.	-€ 552.505,17	0
Variazioni per inclusione dei creditori potenziali (votanti e non votanti) - § 4.7.	+€ 30.252.863,53	+€ 18.176.672,63
Variazioni per inclusione dei creditori potenziali (solo votanti) - § 4.7.	+€ 19.156.672,63	+€ 18.176.672,63
Variazioni per inclusione del creditore potenziale: 1) Comby Service S.r.l. - § 4.7.1.	+€ 4.500.000,00	+€ 4.500.000,00
Variazioni per inclusione del creditore potenziale: 2) Amministrazione giudiziaria Ruggia e Savini - § 4.7.2.	+€ 12.000.000,00	+€ 12.000.000,00
Variazioni per inclusione del creditore potenziale: 3) Grandi Salumifici Italiani - § 4.7.3.	+€ 1.161.934,22	+€ 1.161.934,22
Variazioni per inclusione del creditore potenziale: 4) Banca IFIS S.p.A. - § 4.7.4.	+€ 511.257,81	+€ 511.257,81
Variazioni per inclusione del creditore potenziale: 5) BPM - § 4.7.5.	+€ 980.000,00	0
Variazioni per inclusione del creditore potenziale: 6) Banca della Marca Soc. coop. - § 4.7.6.	+€ 496.036,44	0
Variazioni per inclusione del creditore potenziale: 7) Fallimento Studio SMB S.r.l. - § 4.7.7	+€ 3.003.362	0
Variazioni per inclusione del creditore potenziale: 8) Fallimento Fincom S.r.l. - § 4.7.8.	+€ 7.121.657,36	0
Variazioni per inclusione del creditore potenziale: 9) Pallacanestro Trieste 2004 S.r.l. - § 4.7.9.	+€ 475.135,70	0
POSSIBILI VARIAZIONI	(POSSIBILE INCIDENZA SUL) TOTALE CREDITI AMMESSI (+/-)	(POSSIBILE INCIDENZA SUI) VOTI FAVOREVOLI VALIDI (+/-)

6.- Tanto allo stato pare possibile riferire. Ma si resta naturalmente a disposizione per ogni chiarimento o approfondimento che risultasse opportuno.

Con osservanza

Napoli, 11.03.2021

prof. avv. Nicola Rascio
Commissario Giudiziale

dott. Massimo Zeno
Coadiutore

